

## ALLEGATO A

### **NUOVE REGOLE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ACCESSO E LE PRESTAZIONI EROGATE NELL'AMBITO DEL PRONTO SOCCORSO (PS)**

Le nuove regole di compartecipazione alla spesa per l'erogazione delle prestazioni di Pronto soccorso, prevedono un **ticket** imposto alla generalità dei pazienti ed una **quota aggiuntiva** riferita al codice triage del paziente.

Il ticket e la quota aggiuntiva non sono dovuti in caso di accesso al Pronto Soccorso seguito da ricovero ospedaliero.

#### **A) REGOLA GENERALE**

<b>Codice colore triage assegnato in accesso</b>	<b>Ticket (valide le esenzioni)</b>	<b>Quota fissa per accesso differibile (anche esenti)</b>
Nero	€ 0	€ 0
Rosso	€ 15	€ 0
Arancione	€ 15	€ 0
Giallo	€ 15	€ 0
Verde	€ 15	€ 35
Bianco o Blu	€ 15	€ 35

#### **Compartecipazione fissa**

Tutti i pazienti che accedono al Pronto Soccorso devono versare, a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, un **importo pari a € 15,00** indipendentemente dal codice triage a loro attribuito in accesso.

Come per gli altri servizi offerti dal Servizio Sanitario Provinciale, anche per il Pronto Soccorso gli **aventi diritto** (si veda tabella A) **potranno godere delle esenzioni** ad essi riconosciute e non saranno pertanto tenuti al pagamento. Per i figli a carico (codice esenzione E22), il ticket è pari al 50%, ovvero € 7,50.

#### **Quota aggiuntiva per l'accesso non giustificato al Pronto soccorso**

I pazienti a cui viene attribuito, in accesso, un codice bianco/blu o verde saranno soggetti al pagamento di **€ 35,00**, a titolo di quota aggiuntiva per prestazioni differibili, imposta ai sensi del co. 3 art. 36 bis della L.P. 7/2001.

Alla suddetta quota saranno tenuti anche coloro che, classificati in accesso nei suddetti triage con codice colore triage bianco/blu o verde, si allontanano dal PS prima della chiusura della cartella clinica, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno goduto della prestazione sanitaria.

Saranno invece tenuti al pagamento del solo ticket e non della quota aggiuntiva coloro che, sebbene classificati in ingresso con codice bianco/blu o verde, appartengono ad una delle seguenti fattispecie:

1. traumatismi, che abbiano determinato una frattura, una lussazione, una ferita che abbia richiesto sutura o applicazione di colla biologica o una distorsione che abbia richiesto applicazione di apparecchio gessato o altro dispositivo di immobilizzazione, purché l'accesso al Pronto Soccorso avvenga entro 7 giorni dall'evento;
2. invii in Pronto Soccorso (che non esitano in ricovero) da parte di altri Pronto Soccorsi oppure da parte del Medico di Medicina Generale o di Continuità Assistenziale o di altro Specialista operante nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con esplicita richiesta di visita/ricovero ospedaliero, purché l'accesso avvenga entro il giorno successivo alla data di prescrizione;
3. accessi con successiva Osservazione Breve Intensiva;
4. estrazioni strumentali di corpo estraneo;
5. accessi per complicanze insorte e correlate ad un ricovero ospedaliero entro 10 giorni dalla data di dimissione.

Inoltre, laddove il paziente si debba ripresentare al Pronto Soccorso nelle 24 ore successive al primo accesso **su specifica richiesta del medico del Pronto Soccorso**, al fine di ricevere la valutazione clinica definitiva o di eseguire accertamenti non disponibili in precedenza, la compartecipazione fissa e l'eventuale quota aggiuntiva sono da applicare limitatamente all'accesso originario.

### **Soggetti esenti da ogni contribuzione**

**Non** saranno tenuti al versamento del ticket di **€ 15 e nemmeno della quota aggiuntiva di € 35** coloro che rientrano nella seguente casistica:

1. accessi al Pronto Soccorso seguiti da ricovero,
2. accessi al Pronto Soccorso seguiti da decesso del paziente,
3. infortuni sul lavoro, inclusi gli infortuni a scuola,
4. ustioni di I° grado di estensione superiore al 18 % della superficie corporea o ustioni di maggiore gravità,
5. primo accesso avvenuto nell'imminenza dei fatti per eventi riconducibili ai seguenti fatti di reato:  
art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione e disciplina),  
art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi),  
art. 583-bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali),  
art. 609-bis c.p. (violenza sessuale),  
art. 612-bis c.p. (atti persecutori).

**Tabella A – Esenzioni dal pagamento della compartecipazione fissa di 15 €**

Codice	Persone	Limitazioni
02	invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla I alla V	nessuna
03	invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e sordomuti indicati dall'articolo 7 della legge 02.04.1968, n. 482	
04	invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3	
05	grandi invalidi per servizio	
12	invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V	
13	invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla VI all'VIII	
14	grandi invalidi del lavoro	
3F	invalidi civili al 100 %, compresi i ciechi con residuo visivo binoculare fino ad 1/20 e i minorenni invalidi civili, che percepiscono l'indennità di accompagnamento	
BI	cittadini extracomunitari, invitati in provincia di Bolzano dalle Associazioni "Il Girotondo", "Chernobyl Alto Adige-Südtirol" e "Chernobyl Eppan-Appiano"	
DE	detenuti	
DN	soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n. 210)	
E01	soggetti con meno di 6 anni o con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16, L. n. 537/1993, e s.m.i.)	
E02	disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)	
E03	titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)	
E04	titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e s.m.i.)	
E21	soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche)	
E99	persone appartenenti ad un nucleo familiare, che per la propria situazione economica non raggiunge il valore di 1,5 del reddito minimo di inserimento (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11.08.2000, n. 30, e s.m.i.)	
V01	<ul style="list-style-type: none"> <li>● vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n. 302/90, art. 5, comma 6, D.Lgs. 124/1998)</li> <li>● vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità &lt; 80% e loro familiari (ex art. 9 L. 206/2004)</li> <li>● vittime del dovere e familiari superstiti (ex D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)</li> </ul>	
V02	vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità > 80% e loro familiari (ex art. 4, L. 3.8.2004, n. 243)	
X01	Stranieri temporaneamente presenti	solo per le prestazioni urgenti e indifferibili
L5	infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali	solo per le prestazioni correlate all'infortunio o alla malattia professionale
L9	donne in stato di gravidanza	solo per le prestazioni correlate alla gravidanza
PX	invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3	solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante
PZ	invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla VI all'VIII	
	persone affette dalle malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministro della Salute 28.05.1999, n. 329, e successive modifiche	
	persone affette dalle malattie rare di cui al decreto del Ministro della Salute 18.05.2001, n. 279	